

Foglio informativo relativo al contratto di deposito nominativo a termine Conto Deposito Non Svincolabile

INFORMAZIONI SULLA BANCA

ViViBanca S.p.A.
Via Giolitti, 15 - 10123 Torino - tel. 011.19781000
Sede Secondaria: Viale Wagner, 8 - 84131 Salerno
Fax 011.19698000 sito web www.vivibanca.it e-mail: info@vivibanca.it
Cap. Soc.: € 31.397.751,00 - Iscr. Reg. Imprese Torino Cod. Fisc. e P. Iva 04255700652
Iscritta con il N. 5647 all'Albo delle Banche - Codice ABI 05030
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CHE COS'È IL CONTO DEPOSITO

Caratteristiche generali

Il contratto di deposito nominativo a termine "Conto Deposito" è un'operazione riservata ai correntisti della Banca, con la quale il Cliente vincola, per un periodo di tempo concordato, un importo liquido disponibile sul proprio conto corrente ordinario acceso presso la Banca (c.d. conto di appoggio) addebitandolo sul detto conto e accreditandolo sul deposito vincolato. La Banca acquista la proprietà dell'importo così depositato dal Cliente e, in cambio, si obbliga a restituire l'importo alla scadenza del termine pattuito, maggiorato degli interessi concordati, al netto delle ritenute fiscali previste dalla legge e con l'addebito delle commissioni pattuite. Il deposito non comporta l'emissione di alcun titolo di credito.

Caratteristiche particolari

Le somme depositate sono vincolate per tutto il periodo pattuito al momento della firma del contratto. Il deposito è nominativo.

L'accensione del deposito può avvenire in qualsiasi momento. **Non sono possibili versamenti successivi a quello iniziale, né prelievi o altre movimentazioni del deposito.**

Principali rischi tipici (generici e specifici).

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- Rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista la copertura, nei limiti di importo di Euro 100.000,00 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito – con esclusione dei depositi al portatore – per effetto dell'adesione della Banca al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
- Rischio di tasso: Impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi a rialzo.
- Rischio di liquidità: impossibilità di utilizzare la somma depositata prima della scadenza.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Durata del vincolo	Minimo 3 mesi, massimo 48 mesi
Tasso creditore nominale annuo (lordo)	Minimo 0,50% Il contratto può prevedere tassi d'interesse differenziati a seconda dell'effettivo periodo di durata del vincolo
Modalità calcolo interessi	Gli interessi creditori decorrono sulla somma vincolata dalla data di costituzione del vincolo fino alla sua estinzione
Divisore fisso per il calcolo degli interessi	365 giorni
Importo oggetto del vincolo	Minimo Euro 1.000,00 (Mille/00)
Importo minimo dell'estinzione anticipata parziale (ove ammessa)	Il Contratto di Deposito Nominativo - Conto Deposito Non Svincolabile non prevede rimborso anticipato
Ritenuta fiscale	Ritenuta fiscale di legge sugli interessi creditori maturati: nella misura pro tempore vigente
Imposta di bollo	Nella misura pro tempore vigente
Commissione di estinzione (applicabile anche per ogni operazione di estinzione anticipata parziale, ove ammessa)	Massimo Euro 10,00
Periodicità di liquidazione degli interessi	A scelta del Cliente: <ul style="list-style-type: none"> • alla scadenza del vincolo • semestrale
Valuta di addebito all'accensione	Giorno dell'ordine di accredito dell'importo vincolato sul Conto Deposito
Valuta di accredito all'estinzione	Giorno di scadenza dell'operazione
Valuta liquidazione interessi	Giorno di liquidazione interessi
Condizioni applicate in caso di estinzione anticipata	Il Contratto di Deposito Nominativo - Conto Deposito Non Svincolabile non prevede clausola di estinzione anticipata
Costo per ogni comunicazione di cui al titolo VI del D.Lgs. 385/93	Massimo Euro 2,00
Costo di ogni operazione di scritturazione sul conto deposito	Gratuite

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Diritto di recesso spettante al Cliente ed alla Banca

Il contratto non prevede la possibilità di recesso. In caso di recesso e/o comunque di estinzione del contratto di conto corrente che il Cliente intrattiene con la Banca (c.d. conto di appoggio), quest'ultima provvederà ad accreditare sul conto corrente che sarà indicato dal Cliente gli importi dovuti in sede di liquidazione periodica e di rimborso finale.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto

Il giorno di scadenza dell'operazione.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (**ViViBanca S.p.A - Ufficio Reclami – Via Giolitti, 15 10123 – Torino – Telefono: 011 19781060 - fax: 011 1969809 – indirizzo mail: reclami@vivibanca.it, vivibanca.reclami@pec.it**), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
- **Conciliatore Bancario Finanziario.** Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla Banca.
- **Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)** www.acf.consob.it. In data 9 gennaio 2017 è stato attivato l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016 e del cui funzionamento la Banca fornisce informazioni sul proprio sito web. Il reclamante può rivolgersi a tale soggetto per le controversie con l'intermediario relative alla violazione da parte di questo degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi sopra indicati e quelli che non hanno natura patrimoniale. L'ACF promuove forme di collaborazione con gli altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, anche al fine di risolvere questioni relative alla delimitazione delle reciproche competenze. Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso: a) non sono pendenti, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie; b) è stato preventivamente presentato reclamo all'intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni. Il ricorso all'ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'ACF, entro un anno da tale data. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

LEGENDA

Tasso creditore nominale annuo lordo	Indica il tasso annuo riconosciuto al Cliente sulle somme vincolata tramite il Conto Deposito, al lordo della ritenuta fiscale
Vincolo	Periodo durante il quale le somme depositate non possono essere movimentate
Valuta di addebito all'accensione	Indica il giorno in cui le somme sono addebitate sul conto corrente per l'effettuazione dell'operazione di accredito sul Conto Deposito
Valuta di accredito all'estinzione	Indica il giorno in cui le somme sono accreditate sul conto corrente al termine dell'operazione di Conto Deposito
Conto di appoggio	Conto corrente ordinario acceso presso la Banca e sul quale verranno registrate le operazioni di addebito delle somme da vincolare nel Conto Deposito, di loro riaccredito alla scadenza del vincolo nonché di liquidazione degli interessi, degli oneri e delle spese